

	REPERTORIO N. 8026	RACCOLTA N. 5480	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA		Registrato a Genova
	DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO		in data 21/10/2020 n. 31180 Serie 1T Pagati euro
	"COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - SEZIONE		
	LOCALE DI GENOVA , ODV (C.I.R.S. - GE. , ODV) "		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di otto-		
	bre, in Genova Via C.R. Ceccardi civico uno interno ventiquat-		
	tro alle ore diciassette e cinque minuti primi.		
	Avanti me dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di Ge-		
	nova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di		
	Genova e Chiavari,		
	E' PRESENTE LA SIGNORA:		
	- PASTORINO CARLA ANNA, pensionata, nata a Genova il 6		
	dicembre 1937, domiciliata per la carica in Genova, Salita San		
	Gerolamo civico numero 4.		
	Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono		
	certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio		
	Direttivo della Associazione:		
	"C.I.R.S. Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale		
	Sezione Locale di Genova", con sede in GENOVA, Salita San		
	Gerolamo n. 4, codice fiscale 80013130101, iscritta al regi-		
	stro regionale ligure delle organizzazioni di volontariato al		
	numero SS-GE-018-2001, associazione riconosciuta iscritta nel		
	Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Liguria in		

	data 24 novembre 1995, al numero 186 in forza di deliberazio-	
	ne della Giunta regionale n° 2367 del 14 luglio 1995	
	mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il re-	
	lativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea dei soci di	
	detta associazione, qui riunita in questo giorno e luogo a	
	mezzo avviso trasmesso con messaggio di posta elettronica e	
	raccomandata a mani in data 30 settembre 2020,	
	per discutere e deliberare sul seguente:	
	<<ORDINE DEL GIORNO	
	Modifica allo statuto.>>	
	Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente sta-	
	tuto sociale e per volontà unanime dei presenti, la sopracom-	
	parsa PASTORINO CARLA ANNA la quale constata e dà atto:	
	-- che sono presenti per il Consiglio direttivo, oltre ad essa	
	Presidente, i Consiglieri Morando Rosa Angela, vice presiden-	
	te, Tamponi Rosa, Mondello Gloria e Pastorino Paola;	
	- che sono presenti, quali soci, oltre ai sopra generalizzati	
	componenti del Consiglio Direttivo, i Soci Ordinari Signori:	
	Finessi Francesca e Camussa Alice qui rappresentate da sé me-	
	desima, sopra comparsa, giusta delega che il Presidente ritira	
	verificatane la regolarità;	
	Oggero Maria Carla e Lucchini Giovanna qui rappresentate da	
	Morando Rosa Angela, giusta delega che il Presidente ritira	
	verificatane la regolarità;	

	Moisello Valeria e Luchetta Giulia qui rappresentate da Flo-	
	ris Laura, giusta delega che il Presidente ritira verificatane	
	la regolarità;	
	Spampani Erica e Barozzi Milena qui rappresentate da Mondello	
	Gloria giusta delega che il Presidente ritira verificatane la	
	regolarità;	
	Bagnasco Gino e Tamponi Rosa, qui rappresentati da Pastorino	
	Paola giusta delega che il Presidente ritira verificatane la	
	regolarità;	
	e quindi complessivamente rappresentati numero quindici soci	
	dei ventuno risultanti a libro soci;	
	-- che tutti i presenti hanno dichiarato di conoscere ed ac-	
	cettare gli argomenti posti all'ordine del giorno sopra rapor-	
	tato;	
	-- che, pertanto, la presente Assemblea straordinaria è vali-	
	damente costituita ed idonea a deliberare sul punto all'ordine	
	del giorno, ai sensi dell'art.9 dello statuto sociale, essendo	
	presenti e rappresentati oltre i due terzi degli associati.	
	Aperta la discussione sul punto dell'Ordine del Giorno, il	
	Presidente espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno	
	approvare un nuovo testo dello Statuto al fine di conformare	
	la struttura dell'Associazione alla vigente disciplina in ma-	
	teria di organizzazioni di volontariato ed Enti del Terzo Set-	
	tore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017. Il Presidente illustra	
	quindi all'assemblea il nuovo testo dello Statuto che si in-	

	tende adottare, che mantiene inalterata la denominazione -	
	salvo che per l'inserimento dell'acronimo "ODV" a seguito	
	dell'iscrizione dell'Associazione tra le organizzazioni di vo-	
	lontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - la	
	sede, gli scopi e le finalità - meglio precisati ed individua-	
	ti tra quelli previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 -, gli	
	organi sociali - meglio descritti nelle loro competenze, com-	
	posizioni e funzionamento -, Statuto che si compone di numero	
	21 (ventuno) articoli.	
	Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del nuovo	
	testo dello Statuto portante le suestese modifiche ed io nota-	
	io aderendo a tale richiesta vi do seguito.	
	Al termine, dopo breve discussione, l'Assemblea, preso atto di	
	quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti	
	delibera:	
	- di conformare la struttura dell'Associazione alla vigente	
	disciplina in materia di organizzazioni di volontariato ed En-	
	ti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017, appro-	
	vando il nuovo testo dello Statuto testé illustrato dal Presi-	
	dente, che mantiene inalterata la denominazione - salvo che	
	per l'inserimento dell'acronimo "ODV" a seguito dell'iscrizio-	
	ne dell'Associazione tra le organizzazioni di volontariato del	
	R.U.N.T.S. - la sede, gli scopi e le finalità - meglio preci-	
	sati ed individuati tra quelli previsti dall'art. 5 del D.Lgs.	
	117/2017 -, gli organi sociali - meglio descritti nelle loro	

	competenze, composizioni e funzionamento -, Statuto che si	
	compone di numero 21 (ventuno) articoli	
	di confermare, in deroga al quanto prescritto dalla disciplina	
	dello Statuto dell'Associazione, per il primo quinquennio, e	
	così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio	
	2024, l'attuale Consiglio Direttivo composto di cinque membri	
	in persona delle Signore PASTORINO CARLA ANNA, Presidente, Mo-	
	rando Rosa Angela, vice presidente, Tamponi Rosa, Mondello	
	Gloria e Pastorino Paola, Consiglieri;	
	Il nuovo testo dello Statuto sociale si allega al presente at-	
	to sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane	
	alla comparente.	
	Il Presidente evidenzia che, in relazione a quanto previsto	
	dall'articolo 12 dello Statuto testé approvato, per l'Associa-	
	zione non sussistono le condizioni di cui all'art. 30 del D.	
	Lgs 117/2017 non rendendosi pertanto necessaria la nomina di	
	un organo di controllo.	
	L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo	
	breve discussione, all'unanimità dei presenti.	
	L'assemblea all'unanimità delibera infine di delegare al Pre-	
	sidente ogni più ampio potere per ottenere l'approvazione del-	
	le sopra deliberate modifiche statutarie da parte della compe-	
	tente Regione Liguria in relazione all'iscrizione dell'Asso-	
	ciatione nel Registro delle persone giuridiche private nonchè	
	nel Registro del Terzo Settore quale organismo di volontaria-	

	to; a tal fine l'assemblea delibera di attribuire al Presiden-	
	te la facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto	
	come sopra allegato le eventuali modifiche e/o integrazioni	
	che fossero richieste dalle competenti autorità ai fini di ta-	
	le iscrizione.	
	Null'altro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del	
	giorno il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea alle	
	ore diciassette e cinquanta minuti primi.	
	Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.	
	Ai fini fiscali, si invoca l'applicazione delle agevolazioni	
	di cui all'articolo 82, D. Lgs. 117/2017 e quindi l'esenzione	
	da imposta di bollo e di registro trattandosi di modifica di	
	atto costitutivo di associazione di volontariato.	
	E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto scritto	
	parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge	
	da persona di mia fiducia su sei facciate e quanto sin qui	
	della settime di due fogli, da me letto alla comparente che a	
	mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive	
	alle ore diciassette e cinquanta minuti primi.	
	In originale firmato	
	Carla Anna Pastorino	
	ALBERTO GILETTA Notaio	

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È corrente, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE – SEZIONE LOCALE DI GENOVA, ODV (C.I.R.S. – GE. , ODV) , che ha la forma giuridica di associazione.
2. L'organizzazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

I° - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

II° - b) Interventi e prestazioni sanitarie;

III° - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

IV° - d) educazione , istruzione e formazione professionale , ai sensi della legge 28 marzo 2003 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

V° - i) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo;

VI° - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

VII° - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

VIII° - v) promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'associazione intende continuare le attività sociali già svolte a Genova dal 1958 (dapprima come Centro provinciale del C.I.D.D. ente morale, poi trasformato in C.I.R.S., e successivamente come associazione Comitato italiano Reinserimento sociale – Sez. Loc. Genova- ONLUS – organizzazione di volontariato):

= interventi educativi e assistenziali, diurni e residenziali a favore di: giovani adulte impegnate in percorsi verso l'autonomia, adulti e minori in situazione di grave disagio socio-economico, famiglie fragili.

= sostegno psicologico , counseling, percorsi di psicoterapia individuali e in gruppo;

= sostegno a pazienti psichicamente stabilizzate inserite in percorsi riabilitativi orientati alla riacquisizione dell'autonomia ;

= incontri e corsi di formazione su problematiche sociali e le modalità di intervento rivolti a volontari, aspiranti volontari e persone interessate alle tematiche trattate;

= diversi tipi di attività di educazione permanente volte a promuovere l'apprendimento non formale e informale;



= interventi diurni e residenziali (in tipologie differenti di strutture) per accompagnare le ospiti e i minori in iter di integrazione e inclusione nel nostro contesto sociale; particolare attenzione alle vittime di tratta in protezione sociale ex art.18 D.Lgs286/98.

= formazione e accompagnamento di giovani in servizio civile universale;

= interventi a sostegno delle vittime di violenza di genere; trattamento individuale e in gruppo delle persone che agiscono violenza; interventi di contrasto al bullismo.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Specificamente , può promuovere la creazione di cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e partecipare alla loro gestione.

RT. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;

- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto ;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali o altra documentazione, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale) – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del



D.Lgs. 117/2017

- Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017

2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, e il voto può essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, e il voto può essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Carlo Lupo


ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento

della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla cooperativa sociale L'Aurora (della quale l'associazione è socio persona giuridica) C.F. 01999090994, in subordine ad un altro ente in possesso dei requisiti di legge per la devoluzione del patrimonio scelto dall'assemblea.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile in materia di associazioni nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117 del 2017.

L'Associazione è Ente del Terzo Settore soggetto ad iscrizione nel R.U.N.T.S., caratterizzato dal perseguimento in via esclusiva di finalità di utilità sociale mediante l'esercizio, delle attività di interesse generale indicate all'articolo due del presente statuto.

Pertanto:

- a) è organizzato secondo principi di trasparenza anche mediante la predisposizione del bilancio e, quando ritenuto opportuno o previsto dalla legge, la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Contabile;
- b) non può ripartire né distogliere utili o avanzi di gestione né fondi o riserve anche in modo indiretto, o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento;
- c) è vietato il perseguimento di finalità lucrative o di interessi diversi da quelli istituzionali;
- d) è vietata la corresponsione di compensi a collaboratori, sostenitori, amministratori, etc., superiori ai limiti di legge in vigore, anche mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli ed in ogni caso la distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione con qualsiasi mezzo;
- e) è prevista la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative e la democraticità della struttura e degli organi sociali.

Le norme del presente Statuto che fanno riferimento all'iscrizione o deposito nel R.U.N.T.S. devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva implementazione della normativa attuativa del D.Lgs. 117/2017.

Carlo Amos Testa

Alberto Schifano



Certifico io sottoscritto, dott. Alberto Giletta che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico